

IL BILANCIO DELLE PMI



DOTT. SIMONA NATOLI
DOTT. ANGELO CIMINO

INTRODUZIONE



In Italia, la redazione del bilancio d'esercizio è codificata da:

- Codice Civile (artt. 2423 – 2435 ter)
- Principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) (norme tecniche di ragioneria).

Tutta la struttura normativa, riguarda esclusivamente le società di capitali e non le società di persone e le ditte individuali.

INTRODUZIONE



La legislazione civilistica individua i postulati di bilancio nel modo seguente:


- «*le clausole generali*» art. 2423 c.c.
- «*i principi di redazione*»

I postulati di bilancio rappresentano i concetti base che stanno a fondamento dei principi contabili.

INTRODUZIONE

«CLAUSOLE GENERALI»

«il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio»



INTRODUZIONE

«PRINCIPI DI REDAZIONE»



Art. 2423 bis:

- Prudenza
- Continuazione dell'attività d'impresa
- Prevalenza della sostanza sulla forma
- Iscrizione dei soli utili realmente conseguiti
- Competenza
- Considerazione dei rischi e delle perdite
- Valutazione separata degli elementi delle singole voci
- Continuità nei criteri di valutazione

INTRODUZIONE



Il Bilancio è composto dai seguenti documenti:

- Schemi di stato patrimoniale e conto economico
- Nota integrativa
- Rendiconto finanziario
- Relazione sulla gestione

NOVITA' INTRODOTTE DAL DLGS 139/2015



Il Dlgs 139/2015 apporta sostanziali modifiche al Bilancio d'esercizio, in particolare a:

- I documenti che compongono il bilancio
- I principi di redazione del bilancio
- Il contenuto dello SP e del CE
- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota integrativa
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori



- I documenti che compongono il bilancio 
- I principi di redazione del bilancio
- Il contenuto dello SP e del CE
- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota integrativa
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

I DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO



È stata introdotta una nuova categoria di imprese e una tipologia di bilancio peculiare (*art. 2435 ter c.c.*). Si tratta delle «micro imprese».

Per tali imprese viene meno l'obbligo di redazione, oltre che del rendiconto finanziario e delle relazione sulla gestione, anche della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale vengono fornite le informazioni su impegni e garanzie e sui rapporti con amministratori e sindaci.

IL BILANCIO ABBREVIATA: RICHIAMO



Continua ad esistere il Bilancio in forma abbreviata i cui limiti per la redazione rimangono i precedenti, ossia:

- Totale attivo inferiore a 4,4 mln
- Totale ricavi inferiore ad 8,8 mln
- Dipendenti occupati in media inferiore a 50

Sono stati, però, modificati gli schemi di bilancio nonché l'informativa di nota integrativa

I Documenti che compongono il bilancio



	Bilancio Ordinario	Bilancio Abbreviato	Bilancio micro imprese
Stato patrimoniale	SI	SI	SI
Conto economico	SI	SI	SI
Nota integrativa	SI	SI	NO
Rendiconto finanziario	SI	NO	NO
Relazione sulla gestione	SI	NO	NO



- I documenti che compongono il bilancio
- I principi di redazione del bilancio 
- Il contenuto dello SP e del CE
- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota integrativa
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Principio di rilevanza



Art. 2423 c.c.:

«non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti IRRELEVANTI al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta»

È richiesto di illustrare in Nota integrativa i criteri con i quali le società hanno dato attuazione alla presente disposizione.

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma



Art. 2423 c.c. n. 1 bis:

«La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

La «sostanza» va quindi riferita al contratto o all'operazione, piuttosto che alla voce dell'attivo o del passivo di bilancio.

- *Leasing*
- *Pronti Contro Termine*
- *Strumenti finanziari derivati*

N.B. il testo originale usa il termine «agreement»

I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO

Principio di prevalenza della sostanza sulla forma



«La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»



- I documenti che compongono il bilancio
- I principi di redazione del bilancio
- Il contenuto dello SP e del CE 
- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota integrativa
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

Novità dello stato patrimoniale



- scompaiono i **costi di ricerca e di pubblicità**
- per le **partecipazioni, i crediti e i debiti** viene richiesta l'evidenza di quanto riferibile alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- eliminato ogni riferimento alle **azioni proprie** con rilevazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
- scomparsa di **aggi e disagi su prestiti**
- introduzione delle voci **strumenti finanziari attivi e passivi** e della **riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**

IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE (Art. 2424 c.c.)



Il dlgs 139/2015 ha eliminato le disposizioni relative ai conti d'ordine.

Di contro, è stato stabilito che la nota integrativa deve indicare:

- L'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate
- Gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

IL CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO (Art 2425 c.c.)



Tra i **proventi e gli oneri finanziari** sono state modificate le voci:

- «C.15 – Proventi da partecipazioni» richiedendo la separata indicazione dei proventi relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime
- «C.16. a – Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni» richiedendo la separata indicazione dei proventi relativi a imprese sottoposte al controllo di controllanti
- «C.16.d – Proventi finanziari diversi dai precedenti» richiedendo la separata indicazione dei proventi relativi a imprese sottoposte al controllo di controllanti

IL CONTENUTO DEL CONTO ECONOMICO (Art 2425 c.c.)



Il Dlgs 139/2015 ha **ELIMINATO** le voci di ricavo e costo relative alla sezione Straordinaria del conto economico.

Di fatto non esiste più la voce «E. Proventi ed oneri straordinari».

Disciplina attuale

Schema di Conto Economico

Schema di Conto Economico

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
- E) Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte (A-B+/-
C+/-D+/-E)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio



Nuova disciplina

Schema di Conto Economico

Schema di Conto Economico

- A) Valore della produzione
- B) Costi della produzione
- C) Proventi e oneri finanziari
- D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+/-
C+/-D)

Imposte

Utile / (perdita) d'esercizio

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
<p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I Immobilizzazioni immateriali:</p> <p>1) costi di impianto e di ampliamento;</p> <p>2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;</p> <p>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</p> <p>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</p> <p>5) avviamento;</p> <p>6) immobilizzazioni in corso e acconti;</p> <p>7) altre.</p> <p>Totale.</p> <p>II Immobilizzazioni materiali:</p> <p>1) terreni e fabbricati;</p> <p>2) impianti e macchinario;</p> <p>3) attrezzature industriali e commerciali;</p> <p>4) altri beni;</p> <p>5) immobilizzazioni in corso e acconti.</p> <p>Totale.</p> <p>III Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p><u>d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u></p> <p><u>d-bis) altre imprese;</u></p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</p> <p><u>d-bis) verso altri;</u></p> <p>3) altri titoli;</p> <p><u>4) strumenti finanziari derivati attivazioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.</u></p> <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B).</p>	<p>A) Patrimonio netto:</p> <p>I Capitale</p> <p>II - Riserva da soprapprezzo delle azioni</p> <p>III - Riserve di rivalutazione</p> <p>IV - Riserva legale</p> <p>V - Riserve statutarie</p> <p>VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio</p> <p>VII - Altre riserve, distintamente indicate</p> <p><u>VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</u></p> <p>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</p> <p>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</p> <p><u>X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</u></p> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi e oneri:</p> <p>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</p> <p>2) per imposte, anche differite;</p> <p>3) <u>strumenti finanziari derivati passivi;</u></p> <p><u>4) altri.</u></p> <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni;</p> <p>2) obbligazioni convertibili;</p> <p>3) debiti verso soci per finanziamenti;</p> <p>4) debiti verso banche;</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori;</p> <p>6) acconti;</p> <p>7) debiti verso fornitori;</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>9) debiti verso imprese controllate;</p> <p>10) debiti verso imprese collegate;</p> <p>11) debiti verso controllanti;</p> <p><u>11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u></p> <p>12) debiti tributari;</p> <p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</p> <p>14) altri debiti.</p> <p>Totale.</p>

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	PASSIVO
<p>C) Attivo circolante</p> <p>I Rimanenze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; 3) lavori in corso su ordinazione; 4) prodotti finiti e merci; 5) acconti. <p>Totale.</p> <p>II Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) verso clienti; 2) verso imprese controllate; 3) verso imprese collegate; 4) verso controllanti; 5) <u>verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u> <u>54-bis) crediti tributari;</u> <u>54-ter) imposte anticipate;</u> <u>5-quater⁶⁾ verso altri.</u> <p>Totale.</p> <p>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) partecipazioni in imprese controllate; 2) partecipazioni in imprese collegate; 3) partecipazioni in imprese controllanti; <u>3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;</u> 4) altre partecipazioni; 5) <u>strumenti finanziari derivati attivi;</u> <u>6) altri titoli.</u> <p>Totale.</p> <p>IV Disponibilità liquide:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) depositi bancari e postali; 2) assegni; 3) danaro e valori in cassa. <p>Totale.</p> <p>Totale attivo circolante (C).</p> <p>D) Ratei e risconti, con separata indicazione del <u>disaggio su prestiti.</u></p>	<p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p>

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;
- 17-bis) utili e perdite su cambi.

Totale (15 + 16 -17 + - 17-bis).

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) di strumenti finanziari derivati;

Totale delle rettifiche (18 - 19).

~~E) Proventi e oneri straordinari:~~

~~20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);~~

~~21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.~~

~~Totale delle partite straordinarie (20 - 21).~~

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D ~~+/- E~~);

~~202) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;~~

~~213) utile (perdite) dell'esercizio.~~

NOVITA' INTRODOTTE DAL DLGS 139/2015



- I documenti che compongono il bilancio
- I principi di redazione del bilancio
- Il contenuto dello SP e del CE
- I criteri di valutazione 
- Il contenuto della Nota integrativa
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

I CRITERI DI VALUTAZIONE

brevi cenni



Il Dlgs 139/2015 ha modificato alcuni criteri di valutazione:

- Azioni proprie – *iscrizione in bilancio in diretta riduzione del PN*
- Strumenti finanziari derivati – *generale obbligo di rilevazione al fair value (esonero per le micro imprese)*
- Crediti debiti e titoli – *sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato (esonero per forma abbreviata e micro imprese) (OIC 15, 19 e 20)*
- Partecipazioni in imprese controllate o collegate – *quando la partecipazione è iscritta per la prima volta con il metodo del PN, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente può essere iscritto all'attivo, purché ne siano indicate la ragioni in nota integrativa (OIC 17)*

I CRITERI DI VALUTAZIONE

brevi cenni



Il Dlgs 139/2015 ha modificato alcuni criteri di valutazione:

- Costi di ricerca e pubblicità – *sono stati eliminati, se ne sussistono i presupposti vanno riclassificati (OIC 24)*
- Costi di sviluppo – *modifica del periodo di ammortamento, non più massimo 5 anni ma in funzione della loro vita utile (OIC 24)*
- Avviamento - *modifica del periodo di ammortamento, non più massimo 5 anni ma in funzione della loro vita utile (OIC 24)*
- Poste in valuta – *l'obbligo di valutazione al tasso di cambio vigente alla data di riferimento del bilancio sussiste solo per le poste aventi natura monetaria (OIC 26)*

I CRITERI DI VALUTAZIONE

brevi cenni



- *Attrezzature – qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, possono essere iscritte ad un valore costante (OIC 16)*
- *Rimanenze – si può applicare il metodo del valore costante se il risultato approssima il costo effettivo delle rimanenze. Si può applicare quando le r. siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo (OIC 13).*



- I documenti che compongono il bilancio
- I principi di redazione del bilancio
- Il contenuto dello SP e del CE
- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota integrativa 
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori

IL CONTENUTO DELLA NOTA INTEGRATIVA

brevi cenni



L' Art. 2427 c.c. indica le informazioni da fornire in nota integrativa.

Principali novità:

- Indicazione dell' «*importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali*» (n.13)
- Ammontare dei compensi, anticipazioni e crediti verso amministratori e sindaci (n.16)
- Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (22-*quater*)
- Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite (22- *septies*)



- I documenti che compongono il bilancio
- I principi di redazione del bilancio
- Il contenuto dello SP e del CE
- I criteri di valutazione
- Il contenuto della Nota integrativa
- Il bilancio delle imprese di dimensioni minori



IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Schemi di Bilancio



Disciplinato dall'art. 2435 *bis*.

Stato patrimoniale:

- *Possono essere omesse le voci contrassegnate dai numeri arabi*
- *Le Voci A (crediti vs soci) e D (ratei e risconti) possono essere incluse nella voce C.II*
- *La voce E (ratei e riconti passivi) può essere inclusa nella voce D. debiti*
- *Fra i crediti ed i debiti devono essere separatamente indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo.*

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Schemi di Bilancio



NOVITA':

Nello stato patrimoniale può essere indicato il solo valore netto delle immobilizzazioni.

(il valore dei fondi deve, comunque, essere indicato in nota integrativa)

Ovviamente, anche gli schemi in forma abbreviata risentono delle nuove voci introdotte dal Dlgs 139/2015.

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Schemi di Bilancio



Conto economico:

- *Possono essere unificate le voci B.9 c), d) ed e)*
- *Possono essere unificate le voci relative agli ammortamenti materiali ed immateriali*
- *Possono essere unificate le voci relative alle rettifiche di valore di att./pass finanziarie (voce D) concernenti le rivalutazioni e le svalutazioni.*

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Nota integrativa



L'Art. 2435-bis - nella nuova formulazione - riporta le informazioni che devono essere **OBBLIGATORIAMENTE** fornite.

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Nota integrativa

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche [limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica N.d.A.];

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e della passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime sono distintamente indicati;

13) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria [anche omettendo la ripartizione per categoria N.d.A.];

16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e

IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA

Nota integrativa



dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società;

22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e di benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società [anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici N.d.A.];

22-quater) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziaria ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

22-sexies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato [anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile le copia del bilancio consolidato N.d.A.];

IL BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE



Art. 2435-ter

Gli schemi di bilancio sono analoghi a quelli in forma abbreviata.

La nota integrativa può essere omessa quando in calce allo stato patrimoniale risultino:

- L'informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo SP
- L'informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci.